CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 56 (Codice penale militare di guerra)

Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o piu' persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravita', con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	I — Del tradimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-56-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

comunicazione-illecita-con-il-nemico-senza-il-fine-di-favorirlo